

**Accordo  
fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca  
concernente la concessione di un mutuo di 4 milioni di  
franchi svizzeri alla Turchia**

Conchiuso il 5 febbraio 1965

Entrato in vigore il 26 febbraio 1965

(Stato 26 febbraio 1965)

---

*Il Governo svizzero*

*e*

*Il Governo turco*

visto che il Governo turco ha deciso di sviluppare, in modo duraturo e equilibrato, la sua economia secondo un piano quinquennale dal 1963 al 1967;

fondandosi sull'azione multilaterale avviata dal Consorzio Turchia dell'OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per facilitare finanziariamente l'esecuzione del piano summenzionato, e

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica fra i due paesi;

*hanno convenuto quanto segue:*

**Art. 1**

La Confederazione Svizzera accorda alla Repubblica turca un mutuo, di 4 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni di franchi) alle condizioni che seguono.

**Art. 2**

Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Governo svizzero mette, presso la Banca Nazionale Svizzera in Zurigo, a libera disposizione della Banca Centrale della Repubblica Turca, che agisce per conto della Turchia, la somma integrale del prestito.

**Art. 3**

Il Governo turco si impegna a pagare sulla somma dovuta un interesse annuo del 4% (quattro per cento) a contare dal momento in cui gli è messa a disposizione la somma.

RU 1965 218

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

L'interesse è pagato semestralmente, secondo il piano di ammortamento allegato, che è parte integrante del presente accordo, e, per la prima volta, sei mesi dopo che la somma precitata sia stata messa a disposizione.

**Art. 4**

Il Governo turco si impegna a rimborsare il credito in 13 rate semestrali, secondo il piano di ammortamento. La prima rata scade sei anni dopo che la somma sia stata messa a disposizione e l'ultima rata 12 anni dopo.

Il Governo turco si riserva la facoltà di rimborsare prima del termine, integralmente o parzialmente, il suo debito verso la Confederazione Svizzera.

**Art. 5**

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è effettuato in franchi svizzeri, all'infuori di ogni eventuale accordo che dovesse disciplinare i pagamenti fra i due paesi, presso la Banca Nazionale Svizzera di Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

**Art. 6**

Il presente accordo entra in vigore non appena i due Governi l'abbiano approvato.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.

*(Seguono le firme)*

*Allegato*

## Piano d'ammortamento

Scadenze	Versamenti della Repubblica turca			Ammontare del debito
	Capitale	interessi (4%)	Totale	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Consegna del capitale				4 000 000
6 mesi dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
1 anno dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
1½ anno dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
2 anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
2½ anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
3 anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
3½ anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
4 anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
4½ anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
5 anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
5½ anni dopo	–	80 000	80 000	4 000 000
6 anni dopo	307 000	80 000	387 000	3 693 000
6½ anni dopo	307 000	73 860	380 860	3 386 000
7 anni dopo	307 000	67 720	374 720	3 079 000
7½ anni dopo	307 000	61 580	368 580	2 772 000
8 anni dopo	307 000	55 440	362 440	2 465 000
8½ anni dopo	307 000	49 300	356 300	2 158 000
9 anni dopo	307 000	43 160	350 160	1 851 000
9½ anni dopo	307 000	37 020	344 020	1 544 000
10 anni dopo	307 000	30 880	337 880	1 237 000
10½ anni dopo	307 000	24 740	331 740	930 000
11 anni dopo	307 000	18 600	325 600	623 000
11½ anni dopo	307 000	12 460	319 460	316 000
12 anni dopo	316 000	6 320	322 320	–
	4 000 000	1 441 080	5 441 080	–

